

DELIBERA N. 501/10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla Società Nettare S.r.l. ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/97 per l'inottemperanza al provvedimento temporaneo prot. n. 3790/09 del Co.re.com Friuli Venezia Giulia

L'AUTORIA'

NELLA riunione del Consiglio del 22 settembre 2010, e in particolare nella sua prosecuzione del 23 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 26/10/DIT del 25 maggio 2010, notificato in data 28 maggio 2010, con il quale veniva contestata alla società Nettare S.r.l., con sede in Via Giuntini, 63 (int. A/5) 56023 Navacchio Cascina (Pisa), l'inottemperanza all'ordine impartito con il provvedimento temporaneo adottato dal Corecom Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, avente ad oggetto la fornitura del servizio IP pubblico sull'utenza internet intestata alla sig.ra XXX;

CONSIDERATO che la società Nettare S.r.l., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, dalla data di notifica dell'atto di contestazione, sono decorsi i 60 giorni per il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se, più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO che dall'analisi delle risultanze istruttorie emergono elementi sufficienti per poter ritenere accertata la condotta contestata alla società Nettare S.r.l., la quale, in violazione dell'ordine impartito con il provvedimento temporaneo prot. n. 3790/09 emesso in data 25 agosto 2009 dal Corecom Friuli Venezia Giulia, non ha provveduto alla fornitura del servizio IP sull'utenza interessata.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.249;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'inottemperanza all'ordine impartito dal Corecom Friuli Venezia Giulia ha comportato la mancata fruizione del servizio richiesto;
2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la legittimità della propria condotta ovvero le ragioni ostative al tempestivo adempimento;
3. con riferimento alla personalità dell'agente, la società Nettare S.r.l. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto dei provvedimenti temporanei entro i termini assegnati;
4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Nettare S.r.l. sia tale da poter ritenere la sanzione nella misura del minimo edittale sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari, Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Nettare S.r.l. con sede in Via Giuntini, 63 (int. A/5) 56023 Navacchio Cascina (Pisa) di pagare la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DIFFIDA

la società Nettare S.r.l. ad assicurare una puntuale ottemperanza agli ordini imposti dall'Autorità ovvero dai Comitati regionale delle comunicazioni mediante l'adozione di provvedimenti temporanei;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 501/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 501/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 23 settembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola